

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Generale –

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1.	Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.....	4
2.	La struttura della società S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl.....	9
3.	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl.....	10
3.1.	Le precedenti edizioni del Organizzazione, Gestione e Controllo.....	10
3.2.	Principi ed elementi ispiratori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.	10
3.3.	Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	11
3.4.	Rapporto tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	11
3.5.	Rapporto tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la pagina “Amministrazione trasparente” del sito internet.	11
3.6.	Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.	12
3.7.	Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	12
4.	L’Organismo di Vigilanza (OdV).	13
4.1.	Requisiti dell’Organismo di Vigilanza.	13
4.2.	Cause d’ineleggibilità e di decadenza.....	13
4.3.	Nomina, durata, sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza.	14
4.4.	Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	15
4.5.	<i>Budget</i> di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.	17
4.6.	<i>Reporting</i> verso l’Organismo di Vigilanza.	17
4.7.	Canali comunicativi per inviare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza. ...	18
4.8.	Contenuto delle segnalazioni.	19
4.9.	Istruttoria dell’Organismo di Vigilanza.	19
4.10.	Dovere di riservatezza dell’Organismo di Vigilanza. Segnalazioni anonime. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori.....	19
4.11.	Rapporti tra l’Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione. .20	
4.12.	Rapporti tra l’Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale (per l’ipotesi in cui il Collegio Sindacale non sia nominato Organismo di Vigilanza).....	20
4.13.	Rapporti tra l’Organismo di Vigilanza e le funzioni di controllo interno (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).....	21
4.14.	Monitoraggio sulle attività svolte dalla società Valore Ambiente SRL.....	21
5.	La formazione delle risorse e la diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.	23
5.1.	Formazione ed informazione dei dipendenti.....	23
5.2.	Informazione dei consulenti esterni e dei <i>partner</i> commerciali e finanziari (clienti e fornitori).....	23
6.	Sistema disciplinare.....	25
6.1.	Premessa.....	25
6.2.	Lavoratori subordinati.....	25
6.2.1.	Criteri di applicazione delle sanzioni.....	25
6.2.2.	Sanzioni.....	26

6.3. Lavoratori parasubordinati.....	28
6.4. Misure per i dirigenti.	28
6.5. Lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti.....	28
6.6. Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale.	28
6.7. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.	29

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. n. 231/2001 (allegato 1), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto anche nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’**interesse** o a **vantaggio** degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’applicazione della disciplina in parola viene rimessa al **Giudice Penale**, con il coinvolgimento diretto, per tutto quanto concerne la pubblica accusa, del **Pubblico Ministero**.

La tipologia delle **sanzioni** previste è diversificata a seconda della natura e della gravità dell’illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all’ente si prevedono (art. 9):

1. la sanzione pecuniaria;
2. le sanzioni interdittive;
3. la confisca;
4. la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni interdittive** sono:

1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando (art. 45, comma 1) «*sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede*». In questo caso, «*il pubblico ministero può richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive*»

previste dall'articolo 9, comma 2».

L'ultimo comma della norma citata prevede che, «in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata».

L'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la normativa si applichi agli enti forniti di personalità giuridica nonché alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione di tale normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti e sindacati).

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl è ente rispetto al quale la normativa in questione trova certamente applicazione.

In particolare, secondo i **criteri generali di imputazione** dettati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl potrà essere chiamata a rispondere per reati «*commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*»:

- a) da **persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da **persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo** dello stesso (c.d. soggetti che ricoprono – di diritto o di fatto – una posizione apicale);
- b) da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti di cui alla lettera a), inclusi – secondo la dottrina maggioritaria – i lavoratori parasubordinati; il personale di altri enti o società distaccato presso S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl ed i collaboratori esterni che collaborino abitualmente per l'ente o, comunque, che vi siano stabilmente legati.

A norma del secondo comma del citato art. 5, la società non risponderà di alcun illecito se sarà possibile provare che le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Detti criteri generali di imputazione, fondati sulla sussistenza di un “**interesse**” o “**vantaggio**” della società nella realizzazione del reato commesso dalla persona di volta in volta considerata, rappresentano un punto estremamente delicato e complesso di accertamento, in quanto si ritiene possano e debbano essere apprezzati in un'ottica prettamente oggettiva; nel senso, cioè, che l'interesse (da valutare *ex ante*) o il vantaggio (da valutare *ex post*) potranno essere ritenuti sussistenti anche quando la decisione di commettere il reato sia stata presa dalla persona fisica (dirigente o mero dipendente) nella prospettiva di una propria motivazione personale (ad esempio, evidenziare una personale capacità di risultati lavorativi), ma la realizzazione del reato porti ad un vantaggio anche per la società (nell'esempio, l'effettiva apprezzabilità, in termini di ritorno economico o di immagine, di determinati risultati).

La responsabilità della società presenta, inoltre, requisiti di assoluta **autonomia**, in quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata sussistente e configurabile anche quando l'autore del reato non sia identificato o non sia

imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Pure questo aspetto della disciplina rende, quindi, particolarmente incisivo l'ambito di applicabilità di questa forma di responsabilità, in quanto l'ente potrà essere assoggettato a procedimento non solo in tutti i casi nei quali la persona fisica indicata quale responsabile del reato abbia optato per il c.d. "patteggiamento", bensì anche quando, per qualunque ragione, tale persona fisica non sia stata neppure concretamente coinvolta nel processo, ovvero sia risultata non punibile.

Tutto ciò vale, inoltre, anche nel caso in cui il reato sia stato commesso **all'estero**, atteso che, a norma di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001, in questa eventualità l'ente sarà chiamato a risponderne in Italia, salvo che nei suoi confronti non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso il fatto.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie (artt. da 24 a 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – allegato 2):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati societari (art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati transnazionali (art. 3 della L. n. 146/2006).

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una forma di **esonero** dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

In particolare, l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati-presupposto commessi dai soggetti apicali, prevede che l'ente non risponda se prova che: *«a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)»*.

Il termini speculari, l'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza, prevede che *«in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*.

Il modello in parola costituisce un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato che caratterizza la società o le funzioni di cui si compone e deve prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il suddetto modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere oggettivamente commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli comportamentali idonei ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a

vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. La struttura della società S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl.

La società S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl (codice fiscale / partita IVA 03667040244□) è stata costituita il 19.1.2011 ed attualmente ha due soci (la società VALORE AMBIENTE SRL, avente codice fiscale / partita IVA 03004930248□ e sede legale in Via Quadri snc a Grumolo Delle Abbadesse – VI, ed il consorzio CIAT CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, avente codice fiscale / partita IVA 01648880241□ e sede legale in Viale Ambrogio Fusinieri n. 85 a Vicenza).

La società ha la propria sede legale in Via Quadri snc a Grumolo Delle Abbadesse (VI).

La società ha il seguente oggetto sociale: «- la costruzione dell'ampliamento della discarica di Grumolo Delle Abbadesse, la sua gestione ed ogni altra attività affine, correlata e connessa idonea alla funzionalità della stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. L. 4.7.2006 n. 233 e successive modificazioni e integrazioni; - l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene prestata esclusivamente a favore dei soci pubblici, secondo quanto previsto dalle vigenti normative».

La società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 consiglieri, di cui un Presidente, un Amministratore Delegato ed un Consigliere. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno i poteri ripotati nella visura camerale (allegato 3).

Nell'esercizio dei rispettivi poteri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza della società.

La società non ha nominato alcun procuratore.

L'organizzazione aziendale rispetta l'organigramma presente nel documento interno denominato «Sistema organizzativo» (allegato 4).

La società è altresì dotata di un Collegio Sindacale, composto da un Presidente e da due Sindaci, cui è anche affidata la revisione legale dei conti.

La società ha la sede amministrativa in Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 a Vicenza e svolge la propria attività e detiene la sede legale presso la sede di Via Quadri snc in Grumolo della Abbadesse.

La società è dotata di certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata il 31.7.2017 con validità fino al 15.9.2018 (allegato 5).

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl.

3.1. Le precedenti edizioni del Organizzazione, Gestione e Controllo.

La società ha approvato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex D. Lgs. n. 231/2001* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.5.2016 Questa rappresenta dunque la seconda edizione del documento.

3.2. Principi ed elementi ispiratori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, che si riferisce ai reati-presupposto commessi dai soggetti c.d. apicali, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze: *«a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 6, *«i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».*

Analogamente, i commi 3 e 4 dell'art. 7, che si riferiscono ai reati-presupposto commessi dai soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza, dispongono: *«il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. || 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel*

modello».

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società rispetta tali previsioni di Legge ed i principi cui esso si ispira sono:

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con conseguente aggiornamento periodico.

3.3. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone dei seguenti documenti:

- la presente Parte Generale;
- le parti speciali (da n. 1 a n. 9) dedicate alla prevenzione di gruppi omogenei di reati;
- il Codice di Comportamento.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve altresì essere letto in coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

3.4. Rapporto tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La società è tenuta a rispettare la normativa in materia di anticorruzione, trasparenza ed inconferibilità/incompatibilità degli incarichi (L. n. 190/2012; D. Lgs. n. 33/2013; D. Lgs. n. 39/2013; D. L. n. 90/2014; D. Lgs. n. 97/2016; L. P. n. 4/2014 *et altera*).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, va dunque letto in uno agli atti predisposti e redatti ai sensi di tale normativa.

3.5. Rapporto tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet.

La società è dotata di regolamenti e procedure, pubblicati nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito internet.

Tali documenti costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.6. Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti e a tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con la società, stabilmente o anche solo temporaneamente, collaboratori, consulenti, agenti, procuratori e a chiunque operi in nome e per conto della stessa.

3.7. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, effettuerà un riesame del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo almeno una volta durante ciascun anno solare. In quella sede, il Consiglio di Amministrazione valuterà l’adozione di eventuali azioni correttive o migliorative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo stesso.

4. L'Organismo di Vigilanza (OdV).

4.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di affidare ad un organismo dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le linee guida di Confindustria (aggiornate a marzo 2014) individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso e dei suoi singoli membri, l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

In particolare:

- l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori. Il requisito dell'autonomia è garantito inoltre dalla non attribuzione all'Organismo di Vigilanza di compiti operativi (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche);
- la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo di Vigilanza, che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo è dotato di:
 - competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
 - competenze organizzative: sufficiente preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli correlati;
 - competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;
- la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali, come meglio descritto nello specifico regolamento di funzionamento.

4.2. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, aziendale e di sistemi di controllo interno.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di Organismo di

Vigilanza:

- le stesse circostanze riferite agli amministratori di cui all'art. 2382 cc;
- la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza (es. esistenza di rapporti di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione o apicali della società; l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società, fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, ecc).

Qualora nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una delle cause di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione.

4.3. Nomina, durata, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

La **nomina** dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza avrà **durata triennale**. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

L'Organismo è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con propria determina.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, si precisa che la **revoca** da membro dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire per i sotto elencati motivi:

- gravi ed accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l'indipendenza e l'autonomia del membro dell'Organismo di Vigilanza;
- manifestarsi di una causa di ineleggibilità;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza avranno diritto ad un compenso per l'attività svolta, determinato ad inizio mandato dal Consiglio di Amministrazione.

4.4. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

- vigilanza sulla effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo stesso, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l'attività tipica della società, sia di quelle strumentali alla commissione dei reati. Per poter ottemperare a tali doveri l'Organismo di Vigilanza può stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi di strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e verificando ed integrando le procedure di controllo; in particolare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un'adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione;
- verifica periodica dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, cioè della capacità di prevenire i comportamenti non voluti, del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;
- aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni ed adeguamenti. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:
 - mantenere aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conformemente alla evoluzione del D. Lgs. n. 231/2001, nonché in conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all'attività aziendale;
 - collaborare alla predisposizione ed integrazione degli atti regolamentari interni (regolamenti, protocolli, procedure, ecc.);
 - identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
 - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tra gli organi ed i dipendenti della società fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari e istituendo specifici seminari di formazione;
 - provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Ferme restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

È altresì compito dell'Organismo di Vigilanza:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile";
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole *standard* inserite nei contratti e/o accordi con consulenti e *partners* finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di consulenti o *partners* qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali in essere.

In generale, l'Organismo di Vigilanza potrà ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni informazione o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o documenti acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è caratterizzata da un'adeguata formalizzazione con redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati.

A tale scopo dovrà dotarsi di un regolamento che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione. In particolare, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- il funzionamento e l'organizzazione interna (ad esempio: modalità di convocazione e *quorum*, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda nello specifico la calendarizzazione delle riunioni, il regolamento dovrà prevedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca almeno trimestralmente, e comunque, ogni qualvolta sia necessario.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di **consulenti esterni**, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia e senza necessità di autorizzazione o consenso del Consiglio di Amministrazione. I consulenti avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza. Le spese per tali consulenti verranno sostenute dalla società.

Fermo restando il dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate dal Consiglio di Amministrazione o da altra funzione interna alla società.

4.5. Budget di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà disporre di un *budget* idoneo, ulteriore rispetto al compenso corrisposto ai suoi membri e determinato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni mandato triennale.

Il *budget* non potrà essere ridotto nel corso del mandato.

4.6. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che possa essere utile alla prevenzione dei reati. A titolo esemplificativo l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato di:

- sostanziali cambiamenti dell'assetto operativo e di *governance* della società
- l'adozione di nuovi regolamenti interni o procedure;
- la modifica di regolamenti interni o procedure esistenti;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità
- operazioni societarie straordinarie;
- concessione di erogazioni pubbliche;
- rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;

- partecipazione a gare d'appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, anche per i reati non previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- attività ispettive svolte da organi pubblici, o su incarico di organi pubblici, nazionali o comunitari;
- situazioni che presentino profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/2001;
- procedimenti disciplinari attivati per violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

All'Organismo di Vigilanza andranno trasmessi gli *audit* ed il verbale del riesame con l'alta direzione previsto dal sistema qualità.

Resta inteso che qualsiasi soggetto interno o comunque afferente alla società potrà far pervenire all'Organismo di Vigilanza le comunicazioni che riterrà opportune circa la violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o relative a comportamenti che, pur non integrando alcun reato e non essendo in contrasto con le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, siano comunque ritenuti non conformi ai principi ispiratori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo stesso.

4.7. Canali comunicativi per inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001, è necessario che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo preveda:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 (soggetti c.d. apicali ovvero soggetti sottoposti alla altrui direzione e/o vigilanza) di presentare segnalazioni;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

A tal fine, la società ha adottato i seguenti canali comunicativi:

- e-mail odv@sia.vi.it (letta esclusivamente dai membri dell'Organismo di Vigilanza);
- e-mail anticorruzione@sia.vi.it (letta esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, c.d. RPCT);
- cassetta di posta cartacea (chiusa a chiave ed alla quale hanno accesso esclusivamente i membri dell'Organismo di Vigilanza);
- modulo *on-line* (letto esclusivamente dai membri dell'Organismo di Vigilanza).

4.8. Contenuto delle segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001, le segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Dette segnalazioni devono riguardare condotte illecite e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4.9. Istruttoria dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

4.10. Doveri di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza. Segnalazioni anonime. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si potrà avvalere, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono ammesse segnalazioni anonime.

Sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo;
- sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art 2103 cc, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4.11. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo di garantire per tutta la vigenza del mandato, un adeguato grado di autonomia e discrezionalità operativa a favore dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, o in sua vece i soggetti da esso delegati, si impegnano a fornire ogni tipo di evidenza ed informazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza salvo i casi in cui ciò non determini una palese contravvenzione a precetti di Legge o autoregolamentari.

Il riconoscimento in via esclusiva del potere di gestione dell'ente e del compimento di tutte quelle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale a favore dell'organo di amministrazione e dei soggetti da esso delegati, non legittima alcuna facoltà di ingerenza da parte del suddetto sulle scelte di merito operate dall'Organismo di Vigilanza circa le modalità di esperimento dell'attività di vigilanza demandatagli. Eventuali contestazioni potranno essere eccepite da parte del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nei casi di negligenza o inerzia dello stesso rispetto agli obblighi di sua competenza.

L'Organo amministrativo e gli amministratori delegati, tramite l'utilizzo dei canali attivi, si impegnano a fornire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, se richiesti:

- copia delle deliberazioni consiliari e del verbale delle riunioni;
- copia del verbale di irrogazione di sanzioni disciplinari;
- copia dei procedimenti giudiziari aperti o chiusi nei confronti della società e dei soggetti che vi fanno parte o operano per la stessa;
- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza, salvo i casi in cui ciò non determini una palese contravvenzione a precetti di Legge o autoregolamentari.

Almeno una volta ogni anno solare e comunque ogni qual volta ritenuto opportuno, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e proporrà le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie o opportune (cfr. punto 3.7).

L'Organismo di Vigilanza potrà altresì inoltrare le comunicazioni che riterrà opportune anche al Collegio Sindacale.

4.12. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale (per l'ipotesi in cui il Collegio Sindacale non sia nominato Organismo di Vigilanza).

Il Collegio Sindacale rappresenta l'organo interno all'ente cui è rimesso *ex lege* il dovere di vigilare sulla liceità/adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo concreto funzionamento.

Sulla scorta di tale mandato, l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale – per l'ipotesi in cui il Collegio Sindacale non sia altresì nominato Organismo di Vigilanza –

devono favorire rapporti di sinergia che si estrinsecano tanto nel reciproco monitoraggio circa il corretto ed esaustivo svolgimento delle rispettive attribuzioni, quanto nell'aperto confronto.

In tal senso, il Collegio Sindacale – per l'ipotesi in cui il Collegio Sindacale non sia altresì nominato Organismo di Vigilanza – si impegna a fornire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, se richiesto:

- copia del verbale delle riunioni;
- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza, salvo i casi in cui ciò non determini una palese contravvenzione a precetti di Legge o autoregolamentari.

Parimenti, allo scopo di creare un intervento sinergico ed evitare ridondanze nell'attività di controllo demandata a Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, quest'ultimo si impegna a fornire tempestivamente al Collegio Sindacale – per l'ipotesi in cui il Collegio Sindacale non sia altresì nominato Organismo di Vigilanza –, se richiesto:

- copia del verbale delle riunioni;
- qualsiasi evidenza ed informazione richiesta dal Collegio Sindacale, allo scopo di vagliare la conformità dell'attività di vigilanza svolta.

Il Collegio Sindacale – per l'ipotesi in cui non sia altresì nominato Organismo di Vigilanza – non ha alcuna facoltà di ingerenza sulle scelte operate dall'Organismo di Vigilanza circa le modalità di esperimento dell'attività di vigilanza demandatagli.

L'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale – per l'ipotesi in cui il Collegio Sindacale non sia altresì nominato Organismo di Vigilanza – dovranno incontrarsi almeno una volta all'anno.

4.13. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e le funzioni di controllo interno (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).

Le stesse disposizioni previste per i rapporti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale si applicano anche ai rapporti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4.14. Monitoraggio sulle attività svolte dalla società Valore Ambiente SRL.

La società svolge la propria attività istituzionale avvalendosi del contributo fornito dalla società VALORE AMBIENTE SRL. Ciò avviene secondo i termini e le modalità prescritte dal vigente "contratto di servizio" stipulato l'1.4.2017.

La scelta di delegare specifiche attività e processi, strumentali al perseguimento del

proprio oggetto sociale, impone al soggetto delegante di attivarsi al fine di vigilare sul corretto e lecito svolgimento delle attribuzioni conferite al delegato. Detto obbligo, attualmente, viene assolto, attraverso le seguenti soluzioni:

- l'onere in capo alle strutture di VALORE AMBIENTE SRL, impegnate all'assolvimento della mansioni delegate, di comunicare con la dovuta tempestività tutte le anomalie e non conformità di particolare rilievo, riscontrate nella gestione dei processi affidati;
- il monitoraggio operato da parte della società di specifici processi delegati attraverso la richiesta/acquisizione delle evidenze necessarie a consentire una valutazione di correttezza e legittimità degli stessi. L'intento del monitoraggio in esame è garantire che la discrezionalità con cui opera il soggetto delegato, non rappresenti per la società un ulteriore fattore di rischio reato. Il monitoraggio verrà effettuato dall'Organismo di Vigilanza, previa l'acquisizione di tutte le evidenze e le informazioni necessarie. Qualora vengano riscontrate anomalie/non conformità di sorta, l'Organismo di Vigilanza provvede a comunicare quanto rilevato al Consiglio di Amministrazione della società.

5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La società S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl, al fine di dare efficace attuazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, assicurerà una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo stesso sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sarà disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede legale e sarà a disposizione di chiunque entri in contatto con la società stessa e ne faccia richiesta.

5.1. Formazione ed informazione dei dipendenti.

Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono tenuti a:

- acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- partecipare ad eventuali corsi di formazione;
- contribuire all'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, effettuando le segnalazioni ritenute opportune (anche con riferimento ad eventuali carenze del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo stesso).

Nei contratti di lavoro o di collaborazione continuativa (qualsiasi forma essi assumano) conclusi con soggetti non dipendenti e non dirigenti, sarà previsto che la violazione delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice Etico determina la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà per la società di richiedere il risarcimento dei danni subiti. I predetti documenti dovranno, di conseguenza, essere messi a disposizione dei terzi.

I dipendenti della società saranno resi edotti dei canali comunicativi implementati dalla società per permettere l'inoltro all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni aventi ad oggetto le condotte illecite o le violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure comportamentali contenute nei regolamenti interni.

I dipendenti della società saranno inoltre resi edotti della circostanza che è fatto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

5.2. Informazione dei consulenti esterni e dei *partner* commerciali e finanziari (clienti e fornitori).

All'atto della instaurazione del rapporto, la società informerà i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti ed i collaboratori esterni, i clienti ed i fornitori della esistenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti saranno inserite apposite clausole di tutela

della società del seguente tenore: *«Nel sottoscrivere il presente contratto, il sottoscritto si impegna ad osservare, oltre alle norme di Legge, tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico della società. La violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice Etico sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla società di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento».*

La società informerà i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti ed i collaboratori esterni, i clienti ed i fornitori dei canali comunicativi implementati dalla società per permettere l'inoltro all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni aventi ad oggetto le condotte illecite o le violazioni del Codice Etico.

6. Sistema disciplinare.

6.1. Premessa.

L'osservanza delle norme del Codice etico e delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.

Il presente sistema sanzionatorio deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dal C.C.N.L. applicato (CCNL Fise-Ambiente) vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla società.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

6.2. Lavoratori subordinati.

Il sistema sanzionatorio ha quali soggetti destinatari quelli legati alla società da un rapporto di subordinazione, tra i quali dirigenti, quadri, impiegati e operai.

In altri termini, il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 cc e 7 della L. 300/1970.

6.2.1. Criteri di applicazione delle sanzioni.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze.

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione della sanzione sono:

- rilevanza degli obblighi violati;
- entità dell'eventuale danno derivante alla società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative;
- elemento soggettivo della condotta;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;

- recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

6.2.2. Sanzioni.

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai, alle dipendenze della società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D. Lgs. n. 231/2001;
- mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- **richiamo verbale**: verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- **ammonizione scritta**: verrà applicata nei casi di:
 - violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
 - recidiva nelle violazioni di cui al punto precedente;
- verrà altresì applicata la sanzione del **richiamo verbale** o dell'**ammonizione scritta** nel caso in cui il lavoratore che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni all'Organismo di Vigilanza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che si rivelino infondate;
- **multa** per un importo fino a 4 ore di retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'inosservanza delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
- reiterate violazioni di cui al punto precedente, per cui è prevista la sanzione dell'ammonizione scritta;
 - **sospensione** dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la società a responsabilità nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:
 - false dichiarazioni concernenti il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 - omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
 - reiterate violazioni di cui al punto precedente;
 - **licenziamento con preavviso:** verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziari, negoziali ed amministrativi con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui al punto precedente;
 - **licenziamento senza preavviso:** verrà applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
 - violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
 - mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

6.3. Lavoratori parasubordinati.

Il sistema sanzionatorio è destinato anche ai soggetti legati alla società da contratti di lavoro "parasubordinato", ossia dai contratti di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 276/2003 e ss. ii. mm.; dal D. Lgs. n. 81/2015 ss. ii. mm. e D. Lgs. n. 81/2017 ss. ii. mm.

La società adotterà strumenti contrattuali tali da rendere vincolante il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche per tale categoria di soggetti.

6.4. Misure per i dirigenti.

Anche nei confronti dei dirigenti che attuino comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verranno adottate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal regolamento di disciplina dello Statuto dei Lavoratori. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico, è sanzionato considerando in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 cc e valutando, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti della società cui il dirigente appartiene.

6.5. Lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti.

Nei confronti di soggetti terzi, non dipendenti, si applica quanto previsto al punto 5.2.

6.6. Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle procedure e regole comportamentali commesse da parte del

Consiglio di Amministrazione ovvero da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza ne riferirà all'assemblea dei soci, la quale provvederà ad adottare i provvedimenti che riterrà adeguati, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- la censura verbale o scritta;
- la revoca degli eventuali incarichi.

6.7. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Se informato di violazioni delle procedure e regole comportamentali da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, ivi compresa la revoca dell'incarico.

Resta salvo il diritto della società a chiedere il risarcimento dei danni.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 1 –

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001) –**
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001) –**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001) –**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.....	5
3. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>decies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	8
4. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	9
5. Logiche comportamentali di ordine generale.....	11
6. Procedure specifiche.....	12
7. Flussi informativi.....	15

1. Le fattispecie di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Le fattispecie menzionate dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 316 bis cp (Malversazione a danno dello Stato): *«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».*

- art. 316 ter cp (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato): *«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. || Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».*

- art. 640 cp (Truffa): *«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. || La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: □ 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). || Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante».*

- art. 640 bis cp (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

- art. 640 *ter* cp (Frode informatica): *omissis*, verrà trattata nella parte speciale 2.

2. Le fattispecie di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 317 cp (Concussione): *«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».*

- art. 318 cp (Corruzione per l'esercizio della funzione): *«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni».*

- art. 319 cp (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio): *«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».*

- art. 319 bis cp (Circostanze aggravanti): *«La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».*

- art. 319 ter cp (Corruzione in atti giudiziari): *«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. || Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque*

anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

- art. 319 *quater* cp (Induzione indebita a dare o promettere utilità): *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. || Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».*

- art. 320 cp (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio): *«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. □ In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».*

- art. 321 cp (Pene per il corruttore): *«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità».*

- art. 322 cp (Istigazione alla corruzione): *«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. || Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. || La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. || La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».*

- art. 322 *bis* cp (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri): *«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: □1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; □2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; □3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; □4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; □5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea,*

svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. || Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. || Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

3. Le fattispecie di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

La fattispecie menzionata dall'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 è la seguente:

- articolo 377-bis cp (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria): *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».*

4. Processi sensibili e valutazione del rischio.

Rispetto ai reati indicati ai punti 1, 2 e 3, sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:

- attività amministrative che importino un contatto con soggetti portatori di qualifica pubblicistica (di qualsiasi tipologia);
- attività amministrative concernenti la richiesta o la gestione di fondi pubblici, di qualsiasi tipologia o ammontare;
- attività amministrative concernenti la gestione di procedimenti giudiziari di qualsiasi natura;
- gestione dei flussi finanziari (in generale);
- gestione dei contenziosi giudiziari.

Più nello specifico, sono processi sensibili:

- la stesura di documenti ed evidenze utili al conseguimento di autorizzazioni, contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, di qualsiasi tipo e natura, ed, in generale, il processo di richiesta di finanziamenti pubblici;
- il processo di spendita e rendicontazione dei finanziamenti pubblici, di qualsiasi tipo e natura;
- la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- la costituzione di fondi a bilancio ed i relativi accantonamenti, utili alla formazione delle risorse monetarie da corrispondere a titolo di contropartita per l'agire del soggetto corrotto;
- la produzione di evidenze contabili;
- la gestione dei rapporti con intermediari bancari o finanziari, attività utile alla costituzione di fondi occulti;
- le attività di sponsorizzazione ed omaggistica;
- il processo di acquisto di beni materiali ed immateriali;
- il processo di assunzione dei dipendenti;
- la stesura di documenti ed evidenze richieste da parte di organi ispettivi;
- la gestione del contenzioso e precontenzioso;
- l'affidamento di appalti di lavori o servizi.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- i singoli Amministratori;

- chiunque altro, in relazione alle deleghe/procure ricevute, sia legittimato ad impegnare con atti negoziali la società nei confronti di terzi;
- il Collegio Sindacale, con funzioni anche di revisione legale dei conti;
- gli organi, le funzioni e le strutture della società VALORE AMBIENTE SRL, deputate allo svolgimento delle attività indicate nel “Contratto di servizio” sottoscritto l’1.4.2017 e consistenti, soprattutto, in: amministrazione, finanza e controllo; attività di approvvigionamento ed appalti; gestione delle assunzioni; gestione ed al monitoraggio dei flussi di cassa;
- i soggetti preposti a vario titolo ad interloquire con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla circostanza in cui tale interlocuzione avvenga per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni od altra utilità a favore della società oppure a fronte dello svolgimento di controlli ispettivi da parte del soggetto pubblico.

In considerazione delle dimensioni della società e dell’attività svolta, ai fini della presente parte speciale il livello di rischio è stimato come “medio”.

5. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1, 2 e 3;
- è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificiosamente equivocate, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di qualsiasi tipologia o natura;
- in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di qualsiasi tipologia o natura, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- è fatto divieto di destinare le erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di qualsiasi tipologia o natura, eventualmente ottenuti, a finalità diverse da quelli per cui essi sono stati concessi;
- nei rapporti diretti o indiretti con soggetti portatori di qualifica pubblicistica, è fatto divieto di tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne la loro indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della società;
- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a soggetti portatori di qualifica pubblicistica;
- è fatto divieto di distribuire omaggi e/o regali a soggetti portatori di qualifica pubblicistica al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di soggetti portatori di qualifica pubblicistica;
- in generale, è fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti con soggetti portatori di qualifica pubblicistica oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso i soggetti portatori di qualifica pubblicistica o al fine di remunerarli;
- è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- è fatto divieto di riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni false o produrre documentazione falsa nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari.

6. Procedure specifiche.

La società:

- è dotata di un Collegio Sindacale;
- è soggetta alla revisione legale dei conti, affidata al Collegio Sindacale in base all'art. 22 dello Statuto;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento dell'organo amministrativo*» e ne rispetta le prescrizioni;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento conferimento incarichi*» e ne rispetta le prescrizioni;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento contabilità e finanza*» e ne rispetta le previsioni;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento spese in economia. Lavori, forniture e servizi in economia e nei settori speciali di importo inferiore alle soglie comunitarie*» e ne rispetta le previsioni;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento per la promozione di servizi verso la clientela (sponsorizzazioni)*» e ne rispetta le previsioni;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento assunzioni – criteri e modalità per il reclutamento del personale*» e ne rispetta le previsioni;
- ha implementato un sistema di controllo di gestione (SCG), che costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal *management* a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte integrante del sistema amministrativo contabile. Ad esso è primariamente affidata l'attuazione delle rilevazioni di rito in conformità alle Leggi in vigore nonché la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere. Inoltre l'attuale struttura del SCG prevede:
 - un'adeguata formalizzazione delle procedure adottate e del *reporting* interno;
 - la definizione delle dimensioni di analisi e di *reporting* coerente con l'articolazione delle attività e con le connesse responsabilità interne;
 - un'adeguata frequenza e tempestività delle rilevazioni;
 - la definizione formale dei destinatari e degli altri eventuali utilizzatori del *reporting*;
 - l'integrazione con i sistemi contabili e con i sistemi informativi aziendali.

In data 1.4.2017 la società ha sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL un contratto di servizio per l'erogazione di servizi tecnico-amministrativi. Detto contratto regola operazioni e attività afferenti l'attività di gestione quali:

- attività di consiglio di amministrazione;
- attività di affari generali e legali;

- attività di amministrazione, finanza e controllo;
- attività di approvvigionamenti e appalti;
- attività di personale e organizzazione;
- attività di direzione tecnica, progettazione ordinaria;
- attività di sistemi informativi;
- attività di manutenzione automezzi.

La soluzione organizzativa in oggetto rappresenta un presidio di assoluta rilevanza ai fini della prevenzione di comportamenti decettivi e surrettizi all'interno della società, in quanto consente a quest'ultima di avvalersi di strumenti, uffici e professionalità specifiche e garantisce un controllo costante ed "operativo" da parte di un soggetto terzo.

In ogni caso, per prevenire la commissione dei reati indicati ai punti 1, 2 e 3:

- i rapporti con i soggetti muniti di qualifica pubblicistica sono tenuti esclusivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, il quale ne riferirà all'organo collegiale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato andranno immediatamente avvisati di eventuali ispezioni, perquisizioni o accessi compiuti da soggetti muniti di qualifica pubblicistica;
- i soggetti abilitati ad impegnare l'ente o le sue risorse economiche sono solo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato;
- la richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di natura pubblica, di qualsiasi tipologia, sarà gestita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato (che dovranno riferirne all'organo collegiale);
- il coinvolgimento di altri soggetti nella richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di natura pubblica, di qualsiasi tipologia, sarà subordinata all'espressa accettazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
- la gestione dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti di natura pubblica, di qualsiasi tipologia, avverrà nello scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di rendicontazione, previste dalla Legge o dal bando. A fini interni, i giustificativi di spesa e le rendicontazioni indirizzate al soggetto finanziatore saranno sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato;
- i pagamenti vengono effettuati solo previo abbinamento dell'operazione al contratto in essere con il fornitore;
- i pagamenti vengono effettuati solo previa presentazione del documento fiscale con causale analitica. Eventuali documenti fiscali con causali generiche vengono rifiutati;
- i pagamenti vengono effettuati alla data contrattualmente prevista;

- i pagamenti per importi superiori ad €500,00 vengono effettuati esclusivamente con mezzi tracciabili;
- l'andamento dei flussi finanziari è monitorato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato;
- la gestione delle risorse finanziarie è presidiata tramite i controlli di competenza del Collegio Sindacale.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

7. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere tempestivamente notiziato:

- delle eventuali modifiche dell'organigramma;
- della nuova nomina di nuovi amministratori e dell'attribuzione di deleghe *ex art.* 2381 cc;
- del conferimento di procure generali o speciali;
- dall'adozione di nuovi regolamenti o *policy* interni;
- della aggiudicazione di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, di qualsiasi tipologia o natura (l'informativa dovrà contenere: l'indicazione dell'ente erogatore; l'importo erogato; la finalità dell'erogazione; la durata del finanziamento; l'esistenza di vincoli particolari quali: vincoli di destinazione delle somme erogate, onere di rendicontazione intermedia e/o finale, ecc.);
- delle eventuali situazioni di irregolarità o anomalie nella gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti, di qualsiasi tipologia o natura;
- di qualunque ispezione giudiziaria, tributaria e amministrativa intervenuta presso la società (l'informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell'accertamento; l'indicazione della funzione amministrativa coinvolta; l'esito dell'accertamento; le probabili conseguenze derivanti dall'accertamento in termini di sanzioni amministrative, sanzioni penali, ecc.; il presumibile impatto economico diretto – in termini, ad esempio, di importo delle sanzioni – ed indiretto – in termini, ad esempio, di risoluzione di contratti in essere);
- dell'insorgenza di eventuali contenziosi giudiziari (esclusi i procedimenti di recupero crediti con riferimento alla sola fase monitoria; inclusi anche tali procedimenti per l'eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo);
- di qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con soggetti portatori di qualifica pubblicistica;
- dell'apertura di nuovi conti correnti bancari;
- della modifica dell'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare e ricevere i pagamenti;
- della concessione di ulteriori carte di credito;
- di eventuali violazioni del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli a campione sull'attività svolta in esecuzione del “contratto di servizio” sottoscritto l'1.4.2017 e si coordinerà con l'Organismo di Vigilanza di VALORE AMBIENTE SRL.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

***ex* D. Lgs. n. 231/2001**

– Parte Speciale 2 –

– Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001) –

**– Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
(art. 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001) –**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui agli artt. 24 (limitatamente alla frode informatica) e 24- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>novies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	8
3. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	12
4. Logiche comportamentali di ordine generale.	13
5. Procedure specifiche.....	14
6. Flussi informativi.....	18

1. Le fattispecie di cui agli artt. 24 (limitatamente alla frode informatica) e 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 24-bis è stato introdotto, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, dalla L. n. 48/2008, di ratifica della c.d. Convenzione Cybercrime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. L'introduzione di tale tipologia di reati nel novero delle fattispecie idonee a generare la responsabilità dell'ente non è privo di conseguenze pratiche, constatato che l'uso di strumenti informatici è diffuso in ogni realtà aziendale.

L'art. 1 della citata Convenzione stabilisce che per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi dispositivo o qualsiasi gruppo di dispositivi tra loro interconnessi o collegati, uno o più dei quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati.

La principale caratteristica di un "sistema informatico" è dunque l'esecuzione automatizzata di operazioni.

Per "dato informatico", la stessa Convenzione intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che ne permetta l'elaborazione con un sistema informatico. Tale definizione fa riferimento sia ai dati in senso stretto, sia ai programmi, in quanto i primi costituiscono le informazioni che vengono generate e salvate attraverso l'utilizzazione dei secondi.

L'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 menziona la seguente fattispecie:

- art. 640-ter cp (Frode informatica): *«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. || La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. || La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. || Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante».*

L'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).»*

Le fattispecie menzionate dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 491-bis cp (Documenti informatici): *«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».*

Per effetto dell'art. 491-bis cp i reati in materia di falso risultano applicabili anche se l'oggetto materiale della condotta è costituito dal documento informatico. L'estensione, prevista fin dal 1993, si è resa necessaria in ragione del fatto che i delitti a tutela della fede pubblica sono stati pensati dal legislatore del 1930 avendo riguardo, essenzialmente, al documento cartaceo.

In ragione delle modifiche da ultimo apportate all'articolo 491-bis cp, risultano punite solamente le condotte che abbiano ad oggetto un *«documento informatico pubblico avente efficacia probatoria».*

- art. 615-ter cp (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico): *«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. || La pena è della reclusione da uno a cinque anni: □1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; □2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; □3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. □|| Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. □|| Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».*

La norma è posta a tutela della c.d. riservatezza informatica o, secondo alcuna giurisprudenza, del c.d. domicilio informatico. Attraverso le misure di sicurezza (che,

secondo la giurisprudenza, possono essere sia fisiche che logiche) poste a tutela della singola postazione informatica ovvero della rete informatica o telematica, il titolare del sistema informatico manifesta il c.d. *ius excludendi alios*, ovvero il diritto di negare, a terzi non autorizzati, l'utilizzazione della macchina o la connessione al sistema informatico. Il parallelismo con il domicilio fisico ha riscosso particolare fortuna: come è punito chi si introduce in una privata dimora o nelle sue pertinenze senza il consenso di chi ha il diritto di escluderlo (sia esso il proprietario o l'utilizzatore), così è punito chi si introduce negli altrui sistemi informatici, senza il consenso di chi vanta, su quei medesimi sistemi, un diritto di filtrare gli utenti.

L'art. 615-ter cp è fattispecie penale applicabile nel caso di azioni di *hackeraggio* o di *crackeraggio*.

- art. 615-*quater* cp (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici): «*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. || La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater**».

Si tratta di un delitto evidentemente prodromico rispetto al reato di cui all'art. 615-ter cp. Questa ultima norma – come illustrato sopra – punisce chi ha effettuato un accesso abusivo ad un altrui sistema informatico; mentre l'art. 615-*quater* cp appresta una tutela anticipata sanzionando chi, con l'evidente finalità di facilitare o compiere un accesso abusivo a sistema informatico, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole-chiave o altri mezzi aventi la specifica finalità di consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

- art. 615-*quinqüies* cp (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico): «*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00*».

Anche in questo caso si tratta di una condotta prodromica rispetto al danneggiamento vero e proprio, tant'è che la pena è inferiore.

Come capita in altri settori dell'ordinamento, anche in materia di criminalità informatica il legislatore ha ritenuto che attendere la verifica dell'effettivo evento lesivo per comminare la sanzione possa, in qualche modo, vanificarne l'utilità. Di qui l'anticipazione della soglia di rilevanza penale: ribadita la sanzione per chi effettivamente danneggia un sistema informatico o telematico, il codice penale non rinuncia a sanzionare anche chi tiene un comportamento che, comunque, è diretto in

modo non equivoco al danneggiamento.

- art. 617-*quater* cp (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche): «*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. || Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. || I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*».

La ragione della norma sta nella tutela del diritto alla segretezza ed alla integrità delle comunicazioni.

Dal 1974 il codice sanziona penalmente chi intercetta comunicazioni di natura telefonica o telegrafica (art. 617 cp). Analoga sanzione è prevista, dal 1993, per chi tiene la stessa condotta su di un oggetto materiale informatico o telematico.

- art. 617-*quinquies* cp (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche): «*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. || La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*».

- art. 635-*bis* cp (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici): «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. || Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*».

- art. 635-*ter* cp (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità): «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. || Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. || Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la*

pena è aumentata».

- art. 635-*quater* cp (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici): *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.□|| Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

- art. 635-*quinquies* cp (Danneggiamento di sistemi informatici□o telematici di pubblica utilità): *«Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.□|| Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.□|| Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».*

Mentre la norma sull'accesso abusivo sanziona semplicemente chi si introduce in un sistema informatico, a prescindere dal fatto che questa condotta rechi o meno un danno al sistema informatico stesso (si pensi, ad esempio, ad un fenomeno di spionaggio industriale, che può essere perpetrato anche senza il danneggiamento del sistema), gli artt. 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* riguardano, invece, proprio la condotta di chi, indipendentemente dall'abusività dell'accesso, danneggia il sistema, alterandone il funzionamento.

- art. 640-*quinquies* cp (Frode informatica del soggetto che presta servizi□di certificazione di firma elettronica): *«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00».*

2. Le fattispecie di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 171 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): *«Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. || Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. || La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. || La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a €*

5.164,00».

- art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): *«1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. || 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità».*

- art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) *«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo*

distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. || 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. || 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. || 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. || 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

- art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): «1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento

degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge».

- art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): «1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità».

3. Processi sensibili e valutazione del rischio.

La società impiega sistemi informatici e telematici di diversa tipologia.

I sistemi informatici sono forniti dalla società VALORE AMBIENTE SRL in ragione del contratto di servizio sottoscritto l'1.4.2017.

Rispetto ai reati indicati ai punti 1 e 2, sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:

- scorretto uso di *personal computer*, *tablet*, *smartphone* o altri dispositivi che permettono il collegamento a *internet*;
- scorretto uso di *software* della società o personali;
- scorretto uso della rete interna;
- scorretto uso della posta elettronica;
- scorretto uso della rete *internet* e dei relativi servizi;
- scorretto uso delle postazioni autogestite collegate alla rete interna.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il responsabile e gli incaricati del trattamento dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
- gli organi, le funzioni e le strutture appartenenti alla società VALORE AMBIENTE SRL deputate alla gestione dei sistemi IT in uso presso l'ente;
- chiunque svolga le proprie mansioni presso la società avvalendosi dei sistemi IT in uso presso la stessa;
- chiunque comunque acceda ai sistemi IT in uso presso la società.

Considerata la tipologia di attività svolta dalla società, il rischio di realizzazione dei reati indicati dagli artt. 24 (limitatamente alla frode informatica) e 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 è valutato di livello “basso”.

4. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1 e 2;
- compiere qualunque tipo di operazione che esponga a rischio la sicurezza della rete informatica della società.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure interne, in tutte le attività che importino l'uso dei sistemi informatici;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità dei sistemi informatici ed a tutela dei dati personali;
- assicurare il regolare funzionamento dei sistemi informatici, attenendosi alle procedure impartite;
- dare seguito con tempestività alle prescrizioni impartite in materia di uso dei sistemi informatici.

5. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito *internet*;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Più nel dettaglio, la società:

- in data 1.4.2017 la società ha sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL un contratto di servizio a mezzo del quale, tra l'altro, la medesima VALORE AMBIENTE SRL è stata nominata responsabile esterna per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
- in data 1.4.2017 la società ha sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL un contratto di servizio avente ad oggetto, tra l'altro, i "servizi informativi" (costituiti da "gestione accesso al sistema informativo", "gestione licenze d'uso pacchetti applicativi" e "gestione contratti di garanzia sulle forniture *hardware*");
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Piano della sicurezza informatica*» e ne rispetta le previsioni;
- ha nominato il Responsabile del Trattamento dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 affidandogli i compiti di:
 - individuare tutte le funzioni potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici;
 - valutare il grado di rischio di commissione dei reati da parte del personale o di soggetti esterni (consulenti, agenti, ecc.);
 - definire le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa;
 - adottare idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnologico per garantire la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati e per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
 - monitorare il corretto impiego degli strumenti informatici, rispettando il divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4 della L. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni *hardware* e *software* mirate al controllo dell'utente attraverso ad esempio, la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica; la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore; la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo; l'analisi occulta di *computer* portatili affidati in uso;

- denunciare eventuali accessi illeciti e/o non autorizzati al sistema informatico aziendale;
- rendere consapevoli i lavoratori delle potenzialità degli strumenti e dei programmi elettronici implementati dall'azienda; delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi; dei profili della disciplina sul trattamento dei dati personali più rilevanti in rapporto alle singole attività svolte; delle responsabilità che ne derivano;
- curare che la formazione venga implementata al momento dell'assunzione; in occasione di cambiamenti di mansioni, nonché in occasione dell'introduzione di nuovi strumenti informatici rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali.

Anche per il tramite del contratto di servizio sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL, la società:

- ha previsto che il servizio di posta elettronica sia disponibile per ogni dipendente in forma centralizzata e protetta;
- ha disposto che, in relazione all'impiego della posta elettronica, ciascun lavoratore:
 - non può destinare le caselle di posta elettronica aziendale ad un uso privato o per diffondere o archiviare annunci pubblicitari, promozionali e/o programmi pericolosi non inerenti all'attività lavorativa (inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, *virus*, codici personali e materiale politico o similare);
 - evita la divulgazione degli indirizzi destinati alla ricezione di comunicazioni ufficiali;
 - deve cercare di proteggere il proprio *computer* da *virus* e altri inconvenienti, evitando di aprire file allegati alle *e-mail*, se non attesi, anche se il mittente è conosciuto;
- ha disposto che l'utilizzo di *internet* debba avvenire nel rispetto della Legge, dei principi di etica professionale ed unicamente a fini aziendali, al solo scopo di coadiuvare l'utilizzatore nell'esercizio delle proprie mansioni e non per finalità personali;
- con riferimento all'uso di internet, ha adottato le seguenti misure:
 - previsione che l'uso di *internet* debba essere funzionale e comunque connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - configurazione di filtri che prevenivano determinate operazioni, reputate estranee all'attività lavorativa, quali l'*upload* o l'accesso a determinati siti e/o il *download* di *file* o *software* aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
 - divieto di eseguire l'*upload* e/o il *download* di *file* e/o *software*, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione;
 - divieto di effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti *online* e simili, salvo i casi autorizzati;

- divieto di partecipare a *forum* non aziendali o di utilizzare *chat-line*, bacheche elettroniche e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi *internet*, attuali o futuri, non strettamente inerenti all'attività lavorativa;
- divieto di fornire informazioni personali a siti sospetti (l'utente deve verificare sempre la sicurezza del sito, mediante la presenza del prefisso nell'indirizzo *web* e dell'icona "lucchetto chiuso" nella barra degli strumenti);
- divieto di visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale illegale, pornografico, osceno o diffamatorio.

Anche per il tramite del contratto di servizio sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL, la società assicura che tutti i *computer* aziendali siano protetti mediante:

- un *software antivirus* che: protegge in tempo reale e quotidianamente il *computer* e i dati letti/scritti; verifica che tutte le informazioni presenti nei dischi siano libere da *virus*; aggiorna automaticamente il dizionario dei *virus*; gestisce e rende visibile centralmente lo stato dei *computer*; distribuisce gli aggiornamenti mediante i *server* di sede; è attivo per qualsiasi *file* che entra sul *computer*;
- una o più *password* di accesso. Le *password* assegnate: devono essere composte da almeno X caratteri alfanumerici, oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e devono essere periodicamente modificate (il dipendente ha l'obbligo di comunicare al suo diretto superiore gerarchico la *password* adottata e modificata in busta chiusa, firmata e datata di suo pugno. Questi, in caso di emergenza e/o di assenza del lavoratore, avrà il diritto di accedere al *computer* del dipendente ed ai suoi contenuti per esigenze di carattere lavorativo, utilizzando la *password* comunicata); sono personali e non devono essere divulgate a terzi ed all'esterno dell'azienda; devono essere custodite dall'assegnatario con la massima diligenza;
- dispositivi di filtraggio (*firewall*): si tratta di dispositivi *hardware* o *software*, che filtrano tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un *computer*, applicando regole che innalzano il livello di sicurezza della rete e permettendo sia agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.

È comunque vietato:

- modificare la struttura del disco fisso dei *computer* dati in uso alla o dalla società;
- manomettere la struttura logica (*driver*, schede di memoria, ecc.) della macchina;
- far utilizzare i PC o darli in uso a terzi (anche familiari) che non siano dipendenti della società o da questa specificatamente autorizzati;
- utilizzare *software* provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
- divulgare dati, schede o *software* della società senza autorizzazione;
- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome

e/o la *password* di un altro utente;

- installare nella rete aziendale *software* non autorizzati.

La società si riserva l'adozione di una "*Policy* per l'utilizzo dei sistemi informatici" conforme alle previsioni del Regolamento UE 2016/679.

6. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza:

- dovrà essere tempestivamente notiziato di eventuali attacchi informatici subiti dalla società;
- almeno una volta all'anno chiederà a VALORE AMBIENTE SRL di predisporre un *report* riassuntivo delle attività svolte per conto della società e consistenti in: fornitura di nuovo *hardware*, installazione di nuovo *software*, manutenzione *hardware* o *software*.

Fermo restando il potere di attivarsi con specifici controlli anche a seguito di eventuali segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza può provvedere a:

- effettuare controlli a campione sull'uso dei sistemi informatici da parte degli utenti;
- compiere ogni controllo diretto a verificare la sicurezza dei sistemi informatici e della rete informatica.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 3 –

– Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001) –

– Crimine organizzato transnazionale (art. 10 della L. n. 146/2006) –

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001.	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 10 della L. n. 146/2006.	7
3. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	9
4. Logiche comportamentali di ordine generale.	10
5. Procedure specifiche.....	11
6. Flussi informativi.....	12

1. Le fattispecie di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le fattispecie menzionate dall'art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 416 cp (Associazione per delinquere): «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. || Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. □ || I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. || Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. □ || La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. || Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. || Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

- art. 416-bis cp (Associazioni di tipo mafioso anche straniere): «Chiunque fa

parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. □ || Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. || L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. || Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. || L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. || Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. || Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. || Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

- art. 416-ter cp (Scambio elettorale politico-mafioso): *«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. || La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».*

- art. 630 cp (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione): *«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. || Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. □ || Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. || Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. || Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo*

a due terzi. || Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. || I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

- art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope): *«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. || 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. || 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. || 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. || 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. || 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. || 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. || 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. || 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».*

- art. 407 cpp (Termini di durata massima delle indagini preliminari): *«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. || 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis)».*

Successivamente all'introduzione, nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti, dei delitti di associazione per delinquere ad opera della L. n. 94/2009, si è ampiamente discusso se la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato di cui all'art. 416 cp riguardi tutti i casi in cui sussista un'associazione per delinquere, costituita nell'interesse o a vantaggio dell'ente, a prescindere da quali siano i reati-fine dell'associazione stessa, oppure se detta responsabilità debba limitarsi a quelle *societas sceleris* create per la commissione dei reati già elencati dagli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001 e dunque già presupposto della responsabilità dell'ente.

Pur essendovi indicazioni interpretative che suggeriscono un'interpretazione estensiva (ad es.: Linee Guida Confindustria, nell'aggiornamento del marzo 2014, oppure la Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012), la giurisprudenza di legittimità – con la sentenza resa da Cassazione penale, sez. VI, 20.12.2013, n. 3635 – ha invece accolto la tesi più rigorosa.

In ragione di tale arresto giurisprudenziale, il rischio connesso alla violazione dell'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001 è stato valutato con riferimento ai soli reati-presupposto elencati agli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231 medesimo, ovvero senza prendere in considerazione gli altri reati previsti dalla legislazione vigente, i quali, pur ben potendo rappresentare lo scopo del sodalizio criminoso, attualmente non rientrano nel catalogo dei reati-presupposto (ad esempio, per quanto di interesse per la società: reati tributari, di cui al D. Lgs. n. 74/2000; turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cp; inadempimento o frode nei contratti di pubbliche forniture, artt. 355 e 356 cp).

2. Le fattispecie di cui all'art. 10 della L. n. 146/2006.

L'art. 10 della L. n. 146/2006 così dispone:

«1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. (abrogato)

6 (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

L'art. 3 della L. n. 146/2006 – richiamato dall'art. 10, comma 1 – contiene la definizione di “reato transnazionale” e prevede che:

«1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».*

3. Processi sensibili e valutazione del rischio.

Esiste un rischio diffuso, seppure astratto, con riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cp. Non esiste, invece, alcun rischio con riferimento agli altri reati menzionati dall'art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il rischio ha carattere diffuso ed interessa tutte le funzioni aziendali.

Anche in considerazione dell'assenza di episodi pregressi significativi, ai fini della presente parte speciale il livello di rischio è stimato come "basso".

4. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1 e 2;
- ciascuno è tenuto ad agire nel rispetto delle leggi ed, in generale, ad improntare il proprio comportamento al rispetto della legalità.

5. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

La società valuterà se provvedere:

- all'ottenimento ed al mantenimento della certificazione antimafia;
- a richiedere la visura prevista dall'art. 33 del DPR n. 313/2002 (o altro documento equivalente) a tutti coloro che saranno assunti successivamente all'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche con contratto a tempo determinato o con altre formule contrattuali previste dal diritto del lavoro);
- ad implementare una procedura per la selezione dei *partner* commerciali al fine di preferire coloro che adottino sistemi di qualificazione etica dell'impresa, ovvero siano in possesso del *rating* di legalità, oppure siano iscritti nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria ed il Ministero dell'Interno;
- a richiedere ai fornitori di beni e servizi una dichiarazione attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, ovvero attestante il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria (laddove previsti), nonché attestante l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.

6. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato:

- dell'apertura di qualsiasi procedimento penale in capo alla società o che comunque coinvolga la società;
- di anomalie presenti nell'eventuale documentazione antimafia richiesta dalla società;
- di anomalie presenti nell'eventuale documentazione richiesta e/o proveniente dai terzi (dipendenti, *partner* commerciali, fornitori di beni o servizi).

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 4 –

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo

(art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001 (falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo).	3
2. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	5
3. Logiche comportamentali di ordine generale.....	6
4. Procedure specifiche.....	7
5. Flussi informativi.....	8

1. Le fattispecie di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 (falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo).

L'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) (omissis – cfr. parte speciale 5).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, di interesse per la presente parte speciale, sono le seguenti:

- art. 453 cp (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate): *«È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. || La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. || La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il*

termine iniziale dello stesso è determinato».

- art. 454 cp (Alterazione di monete): *«Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00».*

- art. 455 cp (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate): *«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà».*

- art. 457 cp (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): *«Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00».*

- art. 459 cp (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati): *«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. || Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».*

- art. 460 cp (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo): *«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00».*

- art. 461 cp (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata): *«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. || La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».*

- art. 464 cp (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): *«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. || Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».*

2. Processi sensibili e valutazione del rischio.

La società effettua e riceve alcuni (seppur limitati) pagamenti in contanti ed utilizza valori bollati.

Sussiste quindi un rischio astratto di commissione dei reati di cui agli artt. 455, 457, 459 (limitatamente al richiamo ivi contenuto agli artt. 455 e 457) e 464 cp.

Rispetto ai reati indicati al punto 1, sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:

- gestione dei flussi finanziari (in generale);
- gestione del denaro contante;
- acquisto ed utilizzo dei valori di bollo.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- i singoli Amministratori;
- chiunque altro, in relazione alle deleghe/procure ricevute, sia legittimato a maneggiare denaro in nome e per conto della società;
- gli organi, le funzioni e le strutture della società VALORE AMBIENTE SRL, deputate allo svolgimento delle attività indicate nel “Contratto di servizio” sottoscritto l’1.4.2017 e consistenti, soprattutto, in: fornitura di servizi di amministrazione, finanza e controllo; gestione e monitoraggio dei flussi di cassa; approvvigionamento di beni e servizi.

Il rischio è di livello “basso” in quanto i contanti vengono utilizzati in misura modica ed i valori di bollo vengono acquistati presso i rivenditori autorizzati.

3. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
- tutti gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono essere tracciabili;
- è vietato utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni finanziarie (attive o passive);
- gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono poter essere abbinate ad un processo ed ad un responsabile;
- chi riceve denaro in contante, deve accertare che la provenienza sia lecita;
- è vietato effettuare o ricevere pagamenti in contante per importi superiori ai limiti di Legge;
- l'acquisto di valori bollati deve avvenire presso rivenditori autorizzati.

4. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

La società:

- rispetta le "logiche comportamentali di ordine generale" e le "procedure specifiche" previste nella parte speciale 1 e nella parte speciale 5, funzionali ad assicurare un puntuale monitoraggio e controllo dei flussi finanziari;
- in data 1.4.2017 ha sottoscritto un "contratto di servizio" con VALORE AMBIENTE SRL avente ad oggetto attività di amministrazione, finanza e controllo;
- gestisce una cassa contanti annotando in contabilità le relative movimentazioni;
- provvede all'acquisto di valori bollati solo presso rivenditori autorizzati;
- registra l'acquisto di valori bollati tramite apposita distinta, successivamente annotata in contabilità.

5. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere tempestivamente notiziato:

- dei casi in cui siano effettuati o ricevuti pagamenti frazionati che, complessivamente considerati, superino la soglia di Legge per il pagamento a mezzo contante.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 5 –

– Reati societari –

(art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

– Abusi di mercato –

(art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001)

**– Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio**

(art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>ter</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>sexies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	9
3. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	11
4. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	13
5. Logiche comportamentali di ordine generale.	18
6. Procedure specifiche.....	19
7. Flussi informativi.....	21

1. Le fattispecie di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (lettera abrogata)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 2621 cc (False comunicazioni sociali): «Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. || La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

- art. 2621 bis cc (Fatti di lieve entità): «Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. || Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

- art. 2622 cc (False comunicazioni sociali delle società quotate): «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,

nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. || Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. || Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

- art. 2623 cc (Falso in prospetto) (abrogato).
- art. 2624 cc (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) (abrogato).
- art. 2625 cc (Impedito controllo): *«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. || Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58».*
- art. 2626 cc (Indebita restituzione dei conferimenti): *«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».*
- art. 2627 cc (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve): *«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. || La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».*
- art. 2628 cc (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante): *«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. || La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti*

dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. □ || Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

- art. 2629 cc (Operazioni in pregiudizio dei creditori): «Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. || Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

- art. 2629-bis cc (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi): «L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

- art. 2632 cc (Formazione fittizia del capitale): «Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

- art. 2633 cc (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori): «I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. || Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

- art. 2635 cc (Corruzione tra privati): «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. || Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per

interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. || Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. || Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. □ || Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

- art. 2635-bis cc (Istigazione alla corruzione tra privati): *«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. || La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. || Si procede a querela della persona offesa».*

- art. 2636 cc (Illecita influenza sull'assemblea): *«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».*

- art. 2637 cc (Aggiotaggio): *«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».*

- art. 2638 cc (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza): *«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto*

comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. || Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. || La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. || 3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

2. Le fattispecie di cui all'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- Articolo 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate): *«1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). □ || 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. || 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. || 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. || 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)».*

- Articolo 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato): *«1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. || 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. || 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui*

all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni».

3. Le fattispecie di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 648 cp (Ricettazione): *«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). || La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. □ Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto».*

- art. 648-bis cp (Riciclaggio): *«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. || La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. □ La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. || Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

- art. 648-ter cp (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita): *«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. || La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. □ La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al*

secondo comma dell'articolo 648. || Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

- art. 648-ter.1 cp (Autoriciclaggio): *«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. || Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. || Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. || Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. || La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. □ La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. || Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

4. Processi sensibili e valutazione del rischio.

Agli esiti dell'analisi dei rischi condotta con riferimento all'attuale sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società per l'esercizio della propria attività istituzionale, rispetto ai reati indicati ai punti 1, 2 e 3, sono individuabili i seguenti "processi sensibili":

- con riferimento alle **false comunicazioni sociali**, posto che, per espressa disposizione della norma incriminatrice, l'oggetto materiale della condotta criminosa è costituito dal bilancio (d'esercizio, consolidato o straordinario), dalle relazioni intra/inter-organiche (ad es. relazione sulla gestione) e dalle comunicazioni dirette al pubblico o ai soci, l'illecito in disamina risulta configurabile nell'ambito di tutti i processi ed operazioni societarie il cui compimento implica la predisposizione delle su citate informative nei confronti di soci e pubblico. Più specificatamente, ma senza pretesa di esaustività, sono processi sensibili:

- tutti i processi e le operazioni societarie oggetto di registrazione nei libri sociali obbligatori e nelle altre scritture obbligatorie;
- stesura della bozza di bilancio;
- fusione e scissione relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta dalla Legge e dal codice civile;
- liquidazione della società, relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta dalla Legge e dal codice civile;
- modifiche dello statuto, relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta dalla Legge, dal codice civile e dallo statuto della società;
- procedimento assembleare, relativamente alla predisposizione della documentazione richiesta dalla Legge e dal codice civile;

- con riferimento all'**impedito controllo**, si osserva che l'ambito di operatività del reato in esame risulta, per previsione espressa della norma, circoscritto all'attività di controllo attribuita/demandata dalla Legge agli organi societari ed alla compagine societaria. Di seguito si propone quindi l'individuazione dei processi a rischio di reato ripartendo i medesimi in base ai soggetti cui la legge attribuisce il diritto di acquisire tutte le informazioni necessarie all'efficace svolgimento dell'attività di controllo cui sono singolarmente tenuti:

- compagine societaria: il reato risulta configurabile nell'ambito dell'esercizio del diritto di consultazione dei libri sociali riconosciuto *ex lege*, nonché della contigua facoltà di monitoraggio delle operazioni societarie programmate dall'ente, riconosciuta ai soci nei termini e modi sanciti dallo statuto societario;
- Assemblea dei soci: il reato risulta configurabile nell'ambito delle attività di controllo rese necessarie per consentire ai soci di esprimere il proprio voto in maniera informata;
- Consiglio di Amministrazione: il reato risulta configurabile nell'ambito delle attività di controllo rese necessarie per il corretto svolgimento dell'attività gestoria tipicamente attribuita a tale organo dalla Legge e dal codice civile e, più genericamente,

per consentire ai suddetti di agire informati;

▪ Collegio Sindacale: il reato risulta configurabile nell'ambito dell'attività di vigilanza attribuita dalla Legge e dal codice civile;

- con riferimento all'**indebita restituzione dei conferimenti**, sono processi sensibili:

▪ liquidazione della quota sociale spettante al socio in caso di recesso o esclusione;

▪ fusione e scissione (nell'ambito della liquidazione della quota spettante ai soci dissenzianti);

▪ riduzione del capitale (qualora, in seguito alla deliberazione della riduzione di capitale da parte dell'assemblea, sulla base di indagini esperite dagli organi societari all'uopo preposti, si rilevi l'infondatezza e la natura pretestuosa delle ragioni addotte dall'assemblea stessa per giustificare la riduzione di capitale apportata);

▪ ripartizione delle riserve destinate ai soci finanziatori (qualora ad essi vengano attribuiti dividendi attraverso la ripartizione di riserve per legge non distribuibili);

▪ acquisto reciproco di quote (qualora l'operazione abbia luogo per un ammontare superiore agli utili distribuibili);

- con riferimento alla **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, sono processi sensibili:

▪ processo di redazione del bilancio e tenuta delle scritture contabili (la necessità di schermare l'indebita ripartizione rende necessaria una artata manipolazione degli effettivi valori delle poste di bilancio);

▪ processo di formazione dell'assemblea dei soci e dei relativi *quorum* deliberativi (essendo la delibera di approvazione alla ripartizione degli utili maturati rimessa all'assemblea dei soci, si è ritenuto a rischio il processo di formazione del *quorum* assembleare e lo stesso procedimento di determinazione del risultato di voto);

- con riferimento alle **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata**, sono processi sensibili:

▪ aumento di capitale sociale;

▪ acquisizione di partecipazioni;

- con riferimento alle **operazioni in pregiudizio dei creditori**, sono processi sensibili:

▪ riduzione di capitale sociale (qualora l'operazione in esame pregiudichi la solvibilità dell'azienda nei confronti dei propri creditori);

▪ fusione e scissione societaria (qualora tali operazioni pregiudichino l'integrità del capitale sociale dell'ente generato in seguito al processo di fusione/scissione, la cui consistenza risulterà inferiore rispetto a quella stimata a causa di una mendace rappresentazione della situazione patrimoniale effettiva della Società, perpetrata ad opera dei soggetti preposti alla redazione dei documenti richiesti nell'ambito del "progetto di fusione/scissione");

- con riferimento alla **formazione fittizia del capitale**, sono processi sensibili:
 - attribuzioni di azioni o quote a fronte dei conferimenti, per un ammontare superiore al valore degli stessi (qualora in fase di costituzione o parimenti nell'ambito dell'ammissione di nuovi soci, gli amministratori attribuiscano quote per un valore superiore a quello dei conferimenti in maniera surrettizia, anche attraverso la manipolazione dei dati di bilancio);
 - sopravvalutazione dei conferimenti in beni, in natura o crediti (qualora ai beni diversi dal denaro, acquisiti a titolo di conferimento, sia in fase di costituzione che di aumento del capitale, venga attribuito un valore superiore rispetto a quello reale di mercato);
 - sottoscrizione reciproca di azioni o quote (qualora a fronte della sottoscrizione incrociata di azioni o quote, tra due diversi enti, alla stessa non consegua il relativo versamento, dando luogo alla creazione di capitale inesistente);
- con riferimento alla **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, si ritiene che la "falsificazione" dei documenti contabili (bilancio sociale redatto dagli amministratori, inventario del patrimonio sociale e bilancio di liquidazione), attuata *ex post* all'illecita ripartizione dei beni sociali nei confronti dei soci, rappresenti il principale strumento per mascherare la fattispecie criminosa in esame;
- con riferimento alla **corruzione tra privati**, vi è l'eventualità che l'illecita condotta corruttiva assuma una funzione strumentale alla perpetrazione di altri reati, anche e soprattutto della specie in esame (reati societari). Ciò assunto, sono processi sensibili:
 - redazione del bilancio;
 - predisposizioni di verbali e relazioni da parte degli organi e delle funzioni interne all'ente;
 - attività di controllo sulla rendicontazione e tenuta delle scritture contabili;
 - attività di vigilanza poste in essere a vario titolo dai vari soggetti legittimati;
 - la gestione e rendicontazione delle movimentazioni di cassa;
 - la gestione e rendicontazione delle spese di rappresentanza, omaggistica, sponsorizzazione;
- con riferimento alla **illecita influenza sull'assemblea**, sono processi sensibili:
 - l'instaurazione di partecipazioni reciproche (qualora l'operazione sia preordinata all'utilizzazione concordata da parte dei rispettivi amministratori dei diritti di voto riconosciuti nell'ambito del procedimento assembleare dell'ente);
 - l'acquisizione di nuovi soci (qualora ai soci vengano assegnate quote per un valore superiore ai conferimenti apportati);
 - operazioni di fusione per incorporazione (qualora nella fase preliminare al processo di fusione venga definito all'interno della relazione dell'organo amministrativo e della relazione degli esperti un rapporto di concambio delle quote artatamente

predisposto per la perpetrazione dell'illecito);

- con riferimento all'**aggiotaggio**, sono processi sensibili:

▪ la redazione del bilancio (qualora si dia luogo ad una manomissione dei dati di bilancio per invogliare soggetti esterni o interni all'ente, alla sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari);

▪ la redazione delle deliberazioni assembleari (qualora nell'ambito del procedimento assembleare vengano proposti e approvati argomenti preordinati esclusivamente ad incidere sul valore delle azioni o di altri strumenti finanziari emessi dall'ente);

- con riferimento all'**ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, sono processi sensibili:

▪ la redazione del bilancio e degli altri documenti inerenti la situazione patrimoniale/economica/finanziaria della società (qualora le funzioni preposte alla redazione del bilancio d'esercizio o degli altri documenti inerenti la situazione patrimoniale/economica/finanziaria, eventualmente con la connivenza dei soggetti deputati al controllo, provvedano alla manomissione del medesimo previa falsificazione dell'informativa o omissione di specifici dati);

▪ gestione delle visite ispettive da parte degli organismi/autorità di vigilanza esterni all'ente (qualora durante l'espletamento dell'attività di vigilanza da parte di *authority* di settore, i soggetti interni, preposti a interloquire con le stesse, diano luogo a pratiche o artifici preordinati ad ostacolare l'espletamento degli interventi conoscitivi sopra descritti);

- con riferimento alla **ricettazione**, sono processi sensibili:

▪ l'acquisto di beni utili all'esercizio della propria operatività, in ragione all'eventualità che tali beni abbiano origine illecita;

- con riferimento al **riciclaggio** ed all'**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, sono processi sensibili:

▪ i rapporti con intermediari e movimentazione dei conti bancari intestati all'ente, in ordine all'eventualità che l'ente possa interagire con controparti del sistema finanziario a rischio;

▪ la rendicontazione dei costi e dei ricavi per i servizi resi dall'ente alla clientela, in ordine all'eventualità che il reo agisca allo scopo di produrre false evidenze per giustificare la movimentazione di flussi monetari, originata dall'illecito agire;

▪ l'acquisto di beni e servizi utili all'esercizio della propria operatività, in ordine all'eventualità che lo stesso abbia luogo con risorse provenienti da attività illecite;

▪ la gestione e rendicontazione delle movimentazioni di cassa, in quanto processo utile all'individuazione di eventuali anomalie relative all'origine dei flussi monetari;

- con riferimento all'**autoriciclaggio**, sono processi sensibili:

▪ il compimento di illeciti fiscali (per mezzo dei quali la provvista illecita di denaro verrebbe a determinarsi previo l'occultamento di ricavi e la conseguente dichiarazione

di un reddito imponibile inferiore a quello realmente dovuto);

- il processo di selezione/accreditamento dei fornitori di materie prime e beni;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la redazione dei bilanci di verifica e registrazioni contabili connesse;
- l'acquisto di beni e servizi a favore dell'ente;
- gli investimenti di varia natura a favore dell'ente;
- l'attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- la gestione dei rapporti con intermediari finanziari e la movimentazione dei rapporti in essere su conti intestati all'ente.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- i singoli Amministratori;
- chiunque altro, in relazione alle deleghe/procure ricevute, sia legittimato ad impegnare con atti negoziali la società nei confronti di terzi;
- il Collegio Sindacale, che ha anche funzioni di revisore legale dei conti;
- l'Assemblea dei soci;
- gli organi, le funzioni e le strutture della società VALORE AMBIENTE SRL, deputate allo svolgimento delle attività indicate nel "Contratto di servizio" sottoscritto l'1.4.2017 e consistenti, soprattutto, in: fornitura di servizi di amministrazione, finanza e controllo; gestione e monitoraggio dei flussi di cassa; gestione dei rapporti con gli operatori del sistema finanziario per conto della società; approvvigionamento di beni e servizi; gestione degli appalti; gestione delle assunzioni.

In considerazione delle dimensioni della società e del volume d'affari sviluppato, ai fini della presente parte speciale il livello di rischio è stimato come "basso".

5. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 1, 2 e 3;
- è vietato rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- è vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle Leggi;
- è vietato esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- è vietato porre in essere attività in conflitto di interessi;
- è vietato porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'organo monocratico di controllo;
- è vietato acquistare beni di provenienza sospetta;
- è fatto obbligo di acquistare beni solo da rivenditori autorizzati ovvero da soggetti dei quali si sia previamente verificata l'affidabilità commerciale;
- è vietato effettuare o ricevere pagamenti tramite cripto-valute o cripto-monete.

6. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

La società:

- rispetta le procedure specifiche previste nella parte speciale 1, che sono altresì funzionali a governare e controllare la gestione dei flussi finanziari e dunque la prevenzione dei reati di cui ai punti 1, 2 e 3;
- è dotata di un Collegio Sindacale, al quale competono doveri di "compliance"; attività di vigilanza mirate a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/contabile amministrativo dell'ente; obblighi ispettivi e di controllo per tutti fatti censurabili di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 *bis* cc. Al Collegio Sindacale spetta anche l'esercizio della revisione legale dei conti (salvo diverse disposizioni di Legge al riguardo). In quanto investito dell'esercizio della revisione legale dei conti il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- rispetta quanto previsto dal «Manuale del sistema di gestione per la qualità» di AIM GRUPPO SPA e di VALORE AMBIENTE SRL (redatto secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008);
- in data 1.4.2017 ha sottoscritto un "contratto di servizio" con VALORE AMBIENTE SRL. Tale contratto garantisce un aggiornamento costante delle persone coinvolte nell'erogazione dei servizi oggetto del contratto e garantisce una frammentazione dei processi ed un controllo da parte di un terzo esterno alla compagine societaria;
- si è dotata del regolamento interno denominato «Regolamento dell'organo amministrativo» e ne rispetta le previsioni. All'interno di tale documento vengono qualificate le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione, collegialmente, nonché quelle proprie dell'Amministratore Unico. Il regolamento in oggetto assume rilevanza quale presidio utile ad avversare il rischio di consumazione dei reati in disamina, in quanto qualifica puntualmente l'attività cui il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti sono preposti, determinando una responsabilità diretta nei confronti degli stessi per inerzia, omissione o negligente espletamento della propria funzione ed in quanto, al contempo, limita in maniera sostanziale il concretarsi

di comportamenti discrezionali e eventuali indebite ingerenze. Altresì risultano utili al medesimo fine, alcune soluzioni organizzative e procedurali richiamate dal Regolamento stesso, quali: la scelta di rimettere all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione l'acquisto di beni e servizi e l'affidamento di opere fuori *budget* (art. 2); l'obbligo della validazione, da parte dell'ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, per la verifica della loro sostenibilità e la indicazione delle modalità di finanziamento, degli investimenti proposti dal Consiglio di Amministrazione di importo superiore ad € 100.000 (art. 3);

- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento contabilità e finanza*» e ne rispetta le previsioni;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento spese in economia. Lavori, forniture e servizi in economia e nei settori speciali di importo inferiore alle soglie comunitarie*» e ne rispetta le previsioni;
- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento per la promozione di servizi verso la clientela (sponsorizzazioni)*» e ne rispetta le previsioni;
- ha implementato un sistema di controllo di gestione (SCG), che costituisce il sistema strutturato e integrato di informazioni e processi utilizzato dal *management* a supporto dell'attività di pianificazione, gestione e controllo e costituisce parte integrante del sistema amministrativo contabile. Ad esso è primariamente affidata l'attuazione delle rilevazioni di rito in conformità alle Leggi in vigore nonché la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere. Inoltre l'attuale struttura del SCG prevede:
 - un'adeguata formalizzazione delle procedure adottate e del *reporting* interno;
 - la definizione delle dimensioni di analisi e di *reporting* coerente con l'articolazione delle attività e con le connesse responsabilità interne;
 - un'adeguata frequenza e tempestività delle rilevazioni;
 - la definizione formale dei destinatari e degli altri eventuali utilizzatori del *reporting*;
 - l'integrazione con i sistemi contabili e con i sistemi informativi aziendali;
- effettua verifiche preventive sui nuovi clienti prima della sottoscrizione dei relativi contratti;
- rispetta le disposizioni in materia di operazioni commerciali e finanziarie con Paesi *black-listed*.

7. Flussi informativi.

In aggiunta a quanto previsto dalla parte speciale 1, l'Organismo di Vigilanza andrà tempestivamente notiziato:

- circa le operazioni sul capitale sociale (aumenti; riduzioni);
- circa le operazioni sulle quote sociali (ingresso di nuovi soci; cessione di quote; recesso o esclusione di soci);
- dell'eventuale impugnazione delle delibere degli organi collegiali;
- degli eventuali accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della normativa tributaria;
- circa le eventuali incertezze o carenze riscontrate dagli Amministratori, dai Soci o dal Collegio Sindacale della bozza di bilancio o nelle altre comunicazioni sociali;
- circa ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali.

All'Organismo di Vigilanza andranno in ogni caso trasmessi i seguenti documenti:

- il piano industriale, i *budget*, il piano annuale degli investimenti, i bilanci semestrali; i bilanci di esercizio previsti dal «*Regolamento contabilità e finanza*»;
- le donazioni e le liberalità autorizzate dal Consiglio di Amministrazione secondo il «*Regolamento per la promozione di servizi verso la clientela (sponsorizzazioni)*».

Con cadenza almeno semestrale l'Organismo di Vigilanza – anche tramite la pagina “Amministrazione trasparente” del sito internet – prenderà visione degli incarichi di consulenza e di collaborazione affidati dalla società a terzi, nonché dei bandi di gara e dei contratti, ed effettuerà controlli a campione.

L'Organismo di Vigilanza avrà accesso ai verbali redatti dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza coordinerà la propria attività con quella del Collegio Sindacale, incontrando lo stesso con cadenza almeno annuale.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli a campione sull'attività svolta in esecuzione del “contratto di servizio” sottoscritto l'1.4.2017 e si coordinerà con l'Organismo di Vigilanza di VALORE AMBIENTE SRL.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 6 –

**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

(art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>septies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
2. I rapporti tra il D. Lgs. n. 231/2001 ed il D. Lgs. n. 81/2008.....	5
3. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	7
4. Logiche comportamentali di ordine generale.....	8
5. Procedure specifiche.....	17
6. Flussi informativi.....	18

1. Le fattispecie di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 589 cp (Omicidio colposo): *«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. □ Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. || Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».*

- art. 590 cp (Lesioni personali colpose): *«Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. □ || Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. □ || Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. □ || Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. □ || Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».*

2. I rapporti tra il D. Lgs. n. 231/2001 ed il D. Lgs. n. 81/2008.

Come visto, l'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 contiene un espresso richiamo all'art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tale ultima norma prevede: *«1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: □a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; □b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; || 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: □a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. □(omissis)».*

Inoltre:

- l'art. 2, comma 1, lettera dd) del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che per “modello di organizzazione e di gestione” debba intendersi il *«modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro»;*

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, rubricato *«Modelli di organizzazione e di gestione»* prevede che: *«1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. || 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. || 3. Il*

modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. || 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. || 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. || 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. || 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11».

3. Processi sensibili e valutazione del rischio.

Rispetto ai reati indicati al punto 1, sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:

- quelli individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi, cui si fa espresso rinvio e che deve intendersi quale parte integrante del Modello Organizzativo.

Ai fini della presente parte speciale, si precisa che per “luoghi di lavoro” si intendono:

- la discarica gestita dalla società e le sue pertinenze;
- gli uffici direzionali e amministrativi concessi in affitto e/o in uso alla società;
- i luoghi dove comunque, anche occasionalmente, i dipendenti della società prestano la propria attività lavorativa.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il datore di lavoro a titolo originario o delegato;
- i preposti;
- i lavoratori;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo servizio;
- il Medico Competente.

Considerato il tipo di attività svolta dalla società e l’incidenza statistica degli infortuni emergente dal libro infortuni, ai fini della presente parte speciale il livello di rischio è stimato come “medio”.

4. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società considera la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante della propria attività.

Per concretizzare tale impostazione la società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico, qui riassunte a titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
- la società rispetta la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- la società forma e sensibilizza i lavoratori sulle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la società monitora le interdipendenze tra le attività facenti capo alla società stessa e quelle facenti capo ad altre componenti esterne, anche attivando e partecipando alle riunioni di coordinamento;
- la società consulta con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro rappresentanti;
- la società favorisce il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione, anche tramite forme di incentivazione del personale nel caso di raggiungimento degli obiettivi della società;
- la società monitora l'attuazione del SGSL e l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza;
- la società riesamina periodicamente la politica di sicurezza e l' SGSL attuato.

Soggetti attivi della sicurezza sono:

- il datore di lavoro a titolo originario o delegato;
- i preposti;
- i lavoratori;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo servizio;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- il Medico Competente.

La società:

- ha adottato il Documento di valutazione dei rischi, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- ha ottemperato agli obblighi inerenti a:

- segnaletica di sicurezza;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- organizzazione del primo soccorso;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione del personale.

La società, quale datore di lavoro, rispetta le misure generali di tutela, previste dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008:

- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio di infortuni o malattia;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per i Dirigenti ed i Preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l'istruzione adeguata ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 deve:

- nominare il Medico Competente per provvedere alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. n. 81/2008;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (DVR) anche su supporto informatico, come previsto dall'art. 53, comma 5, affinché il documento sia consultato esclusivamente presso la società nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI) anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza affinché quest'ultimo lo consulti esclusivamente presso la società;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 D. Lgs. n. 81/2008;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'ente o dell'unità produttiva ed al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro/delegato;

- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

inoltre, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 82/2008:

- adotta misure e provvedimenti atti ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici inerenti il rispetto degli *standard* tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- provvede ad una ricorrente e sistematica rivalutazione e controllo dei rischi e dei presidi.

I Preposti, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi che la Legge pone a loro carico, nonché sull'osservanza delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a disposizione dei lavoratori, informando i loro superiori diretti in caso di persistente inosservanza;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro/delegato o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37

D. Lgs. n. 81/2008;

inoltre, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 82/2008:

- segnala tempestivamente ai diretti superiori le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute;
- in caso di appalto d'opera o forniture, contribuisce alla corretta applicazione della normativa in materia di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativamente alla sua area di competenza.

I Lavoratori, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, devono:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro/delegato, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro/delegato, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro/delegato, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro/delegato;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal Medico Competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro/delegato.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008, deve:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione interna;
 - elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
 - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività interne;
 - proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008;
- inoltre, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 82/2008:
- verifica il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali degli impianti e l'eventuale presenza di rischi da agenti chimici e biologici.

Il Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 38, 39, 40 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008, deve:

- collaborare con il Datore di Lavoro/delegato e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; collaborare alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; collaborare all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- consegnare al Datore di Lavoro/delegato, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, da parte del Datore di Lavoro/delegato, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 ed, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro/delegato, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro/delegato ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello nell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008;
- astenersi dall'effettuare le visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente;
- allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio, formata secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del D. Lgs. n. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 81/2008;
- sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all'art. 41, comma 2 del

D. Lgs. n. 81/2008, esprimere per iscritto il giudizio di cui all'art. 41, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, dandone copia al lavoratore e al Datore di Lavoro/delegato.

Si precisa inoltre che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione da svolgersi all'interno dei "luoghi di lavoro" (come sopra definiti), la società provvederà a:

- verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare, attraverso l'acquisizione del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice (o lavoratori autonomi);
- fornire alle imprese e/o ai lavoratori autonomi affidatarie ed esecutrici dei lavori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- valutare che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale, se del caso, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- promuovere la cooperazione e il coordinamento nei luoghi di lavoro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) portato a conoscenza dei dipendenti che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella del soggetto affidatario. I contenuti minimi del DUVRI sono:
 - l'identificazione e la descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (imprese o lavoratori autonomi);
 - l'identificazione e la descrizione dell'area interessata dai lavori, con eventuali allegati grafici;
 - l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, quali il referente interno, l'RSPP, il medico competente e il direttore dei lavori;
 - le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione e alle lavorazioni;
 - le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive, i DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
 - le misure di coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi;
 - l'organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze;
 - l'orario in cui viene svolto il lavoro, la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, ove richiesto, delle sotto-fasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori.

5. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

La società:

- a maggio 2017 ha adottato il Documento di Valutazione Rischi (o "DVR") ed i relativi allegati;
- in data 1.4.2017 ha sottoscritto con VALORE AMBIENTE SRL un "contratto di servizio" avente ad oggetto, tra l'altro, la gestione della sicurezza, ivi incluso il servizio di RSPP;
- in data 23.11.2016 ha sottoscritto con la Dott.ssa Tiziana Spanevello un contratto per la nomina del medico competente e relativi servizi in forza del contratto in OA13000267 del 9.7.2016 tra AIM Vicenza e la ditta "Sefamo", rinnovato il 20.5.2016;
- rispetta quanto previsto dal «Manuale del sistema di gestione per la qualità» di AIM GRUPPO SPA e di VALORE AMBIENTE SRL (redatto secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008).

Inoltre, la società:

- segnala all'RSPP l'affidamento di eventuali lavori in appalto, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e, se del caso, del Titolo IV del medesimo decreto;
- segnala tempestivamente all'RSPP gli eventuali infortuni o quasi-infortuni entro 24 ore dal loro accadimento;
- segnala tempestivamente all'RSPP l'eventuale denuncia o insorgenza di malattie professionali;
- a seguito di tali segnalazioni, richiede all'RSPP di svolgere un'apposita istruttoria interna, finalizzata ad identificare le cause e le responsabilità dell'infortunio, del quasi-infortunio o della malattia professionale, nonché eventuali lacune dell'SGSL;
- richiede all'RSPP di suggerire eventuali azioni correttive;
- informa l'RSPP delle iniziative correttive assunte in esito all'infortunio o al quasi-infortunio.

6. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza:

- svolgerà attività di ispezione sull'adeguatezza dell'SGSL della società;
- verrà notiziato dall'RSPP delle revisioni del DVR;
- verrà tempestivamente informato dall'RSPP degli infortuni gravi;
- riceverà segnalazione tempestiva degli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione delle malattie professionali;
- con cadenza almeno annuale, verrà informato dall'RSPP circa l'andamento degli infortuni;
- con cadenza almeno annuale, riceverà dall'RSPP una sintetica relazione concernente l'attività svolta e gli esiti della sorveglianza sanitaria. In alternativa, l'RSPP potrà essere convocato a colloquio;
- riceverà dal medico competente tempestiva segnalazione delle criticità riscontrate circa lo stato di salute dei lavoratori o gli ambienti di lavoro;
- con cadenza almeno annuale, riceverà dal medico competente una sintetica relazione concernente l'attività svolta e gli esiti della sorveglianza sanitaria. In alternativa, il medico competente potrà essere convocato a colloquio;
- riceverà copia del verbale delle riunioni previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008;
- verrà notiziato delle modifiche apportate al sistema della qualità;
- riceverà copia dei verbali di riesame e degli *audit* di verifica del sistema della qualità.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 7 –

– Reati ambientali –

(art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Principi generali in materia ambientale.....	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	5
3. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	10
4. Logiche comportamentali di ordine generale.....	11
5. Procedure specifiche.....	12
6. Flussi informativi.....	14

1. Principi generali in materia ambientale.

La tutela ambientale è riconducibile ai seguenti principi generali di prevenzione, precauzione, “chi inquina paga” e sviluppo sostenibile.

Il principio di **prevenzione** ha un ruolo di primaria importanza su tutti quelli posti a tutela dell’ambiente perché si pone a un livello anticipato di tutela imponendo a qualsiasi soggetto che esercita un’attività che può determinare impatti negativi sull’ambiente di adottare misure che impediscano o limitino tali impatti prima che si verifichino anziché adottare soluzioni successive di tipo risarcitorio o riparatorio.

Il principio di **precauzione** si basa sul concetto di limitazione dei rischi compresi quelli basati su indizi e non su certezze scientifiche. Tale principio può invocarsi quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno siano stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma tale valutazione non consenta di determinare il rischio con una sufficiente certezza.

Il principio di precauzione si differenzia da quello di prevenzione perché, mentre il secondo opera quando gli effetti negativi di un comportamento sull’ambiente sono scientificamente prevedibili e pertanto è possibile prevenirli con i mezzi disponibili, quello di precauzione impone l’adozione di misure di cautela per evitare conseguenze dannose che *non* sono attualmente prevedibili.

Il principio di **chi inquina paga** sancisce che ogni impatto negativo sull’ambiente provocato dall’attività volontaria o involontaria dell’uomo costituisce un danno valutabile pari alla spesa necessaria per il ripristino oppure al deprezzamento del bene a seguito dell’impatto. Questo principio ha come finalità quella di tutelare l’ambiente e di imputare alle imprese dei costi derivanti dall’inquinamento da esse prodotto, costi che altrimenti ricadrebbero sulla collettività.

Il principio dello **sviluppo sostenibile** impone che lo sfruttamento delle risorse ambientali, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere coerenti con i bisogni futuri oltre che con quelli attuali. Si tratta di principi riconosciuti a livello internazionale che rivestono un ruolo fondamentale nell’azione di tutela ambientale. Il rispetto dei principi non è vincolato a verifiche di carattere giurisdizionale o a sanzioni, essi entrano a far parte del diritto vigente senza bisogno di coercizione perché sono universalmente condivisi tanto che i giudici nel valutare problematiche ambientali hanno spesso sottolineato la mancata corrispondenza di un particolare comportamento a uno dei suddetti principi.

Quanto alla tutela risarcitoria dei danni contro l’ambiente il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, d’ora in poi TUA) dispone che l’operatore, definito come qualsiasi persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che esercita o controlla un’attività avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi i titolari del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività, è tenuto al **ripristino** a sue spese della precedente situazione ovvero al **risarcimento** per equivalente patrimoniale dei costi degli interventi statali sostenuti per il ripristino stesso. In ogni caso ha l’obbligo di attivarsi anche quando solo vi sia il rischio significativo che si verifichi presto il danno ambientale. In particolare deve:

- comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti il danno ambientale che si è verificato alle autorità competenti;
- adottare immediatamente tutte le iniziative applicabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno al fine di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti.

2. Le fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 452-bis cp (Inquinamento ambientale): «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. || Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

- art. 452-quater cp (Disastro ambientale): «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. || Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

- art. 452-quinquies cp (Delitti colposi contro l'ambiente): «Se taluno dei fatti di

cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. □ || Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

- art. 452-sexies cp (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività): *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. || La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: □ 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. □ Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».*

- art. 452-octies cp (Circostanze aggravanti): *«Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. || Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. || Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».*

- art. 727-bis cp (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette): *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. □ || Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».*

- art. 733-bis cp (Distruzione o deterioramento di habitat □ all'interno di un sito protetto): *«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro». □*

- le norme sanzionatorie in materia di scarichi di acque reflue industriali (parte III del D. Lgs. n. 152/2006);

- le norme sanzionatorie in materia di rifiuti (parte IV del D. Lgs. n. 152/2006);
- le norme sanzionatorie in materia di emissione in atmosfera (parte V del D. Lgs. n. 152/2006);
- le norme sanzionatorie in materia di *«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;*
- le norme sanzionatorie in materia di *«Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»;*
- le norme sanzionatorie in materia di *«Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni».*

3. Processi sensibili e valutazione del rischio.

Rispetto ai reati indicati al punto 2, sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:

- la gestione della discarica in generale (che è anche l’attività principale svolta dalla società);
- lo svolgimento di attività che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;
- lo svolgimento di attività che possono comportare rischi di sversamento di sostanze contaminanti delle matrici ambientali (acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo);
- la gestione delle eventuali sostanze pericolose.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri;
- il Responsabile Tecnico;
- il Direttore dei Lavori;
- il Soggetto Terzo incaricato dell’attuazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”;
- il Capo Impianto;
- gli operatori addetti all’impianto;
- il Collegio Sindacale (limitatamente al controllo di legalità e di adeguatezza dell’organizzazione aziendale).

Stante la tipologia dei reati qui contemplati ed il tipo di attività svolta dalla società, ai fini della presente parte speciale il livello di rischio è stimato come “alto”.

4. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

È fatto divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare o comunque consistenti nel violare le prescrizioni normative e aziendali in materia di rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- falsificare/alterare i certificati di analisi dei rifiuti e/o riportare negli stessi informazioni errate.

5. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

La società:

- rispetta le condizioni/prescrizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 13/2011 e successivi aggiornamenti;
- rispetta le previsioni previste nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" del 15.11.2012. Scopo del "Piano di Monitoraggio e Controllo", ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003, così come previsto anche dalla normativa della Regione del Veneto, è di garantire che:
 - tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
 - vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
 - venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
 - venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
 - venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento.

Nel documento vengono indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi di incidenti causati dalla presenza della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che *post-operativa*, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento che può essere provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; a tal fine vengono individuati in modo chiaro i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio da condurre sul sito.

La verifica circa le attività di controllo previste dal "Piano di Monitoraggio e Controllo" è demandata:

- all'ARPAV;
- al Soggetto Terzo Controllore, previsto dal DGRV 242 del 9.2.2010, che, nell'ambito del "Piano di Monitoraggio e Controllo", effettua, le attività di

monitoraggio e controllo previste e produce le relazioni ed i *report* ivi contemplati;

- si è dotata del regolamento interno denominato «*Politica commerciale Rapporti commerciali per il conferimento rifiuti e procedure di accettazione rifiuti*» e ne rispetta le previsioni;
- rispetta le previsioni del DVR che abbiano eventualmente attinenza con la tutela dell'ambiente e delle sue matrici;
- rispetta le previsioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- rispetta quanto previsto dal «*Manuale del sistema di gestione per la qualità*» di AIM GRUPPO SPA e di VALORE AMBIENTE SRL (redatto secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008).

La società si impegna a rispettare le autorizzazioni ambientali che saranno eventualmente rilasciate in futuro, di qualsiasi natura e tipologia, e le prescrizioni in esse previste.

6. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza:

- con cadenza almeno annuale condurrà un *audit* ambientale al fine di verificare il puntuale controllo delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con cadenza almeno annuale incontrerà il Responsabile Tecnico, il Capo Impianto ed il Soggetto Terzo incaricato dell'attuazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- riceverà segnalazione tempestiva dei rifiuti allontanati dal sito ai sensi del punto 12 delle condizioni/prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (cfr. anche punto 5 della sezione "Ricorda che" contenuta nell'Autorizzazione Integrata Ambientale);
- riceverà segnalazione tempestiva delle eventuali anomalie risultanti durante gli autocontrolli di cui al punto 21 delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- riceverà segnalazione tempestiva dell'eventuale superamento del livello di percolato di cui al punto 25 delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- riceverà segnalazione tempestiva delle eventuali anomalie risultanti durante il monitoraggio della concentrazione salina e dell'ammoniaca nel percolato di cui al punto 26 delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- riceverà in copia la comunicazione di cui al punto 37 delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- riceverà in copia la relazione di cui al punto 38 delle condizioni/prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- riceverà segnalazione tempestiva degli eventuali inconvenienti o incidenti di cui al punto 4 della sezione "Ricorda che" contenuta nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- riceverà in copia i verbali di ispezione dell'ARPAV previsti al punto 10 della sezione "Ricorda che" contenuta nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- riceverà segnalazione tempestiva delle eventuali «*non conformità di livello 1*» e «*non conformità di livello 2*» previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- riceverà in copia le relazioni tecniche semestrali previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- riceverà in copia le relazioni descrittive annuali previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- con cadenza almeno annuale verificherà la corretta tenuta del registro di carico e scarico;
- con cadenza almeno annuale verificherà la corretta tenuta del quaderno di

manutenzione;

- riceverà segnalazione tempestiva delle eventuali fuoriuscite di percolato, fuoriuscite incontrollate di biogas e produzione di rumore;
- riceverà segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo o comunque di rischio, che possano pregiudicare la salubrità dell'ambiente e che esponano la società ad un rischio di commissione di uno dei reati menzionati al punto 2;
- riceverà segnalazione tempestiva degli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della normativa ambientale;
- verrà notiziato delle modifiche apportate al sistema della qualità;
- riceverà copia dei verbali di riesame e degli *audit* di verifica del sistema della qualità.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad ispezioni.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 8 –

– Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –

(art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
2. Processi sensibili e valutazione del rischio.....	4
3. Logiche comportamentali di ordine generale.....	5
4. Procedure specifiche.....	6
5. Flussi informativi.....	7

1. Le fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 12 del D. Lgs. n 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine);
- art. 22 del D. Lgs. n 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

2. Processi sensibili e valutazione del rischio.

La società attualmente non impiega personale extracomunitario.

Rispetto ai reati indicati ai punti 1 e 2, sono individuabili i seguenti “processi sensibili”:

- procedimento di assunzione dei dipendenti.

Le funzioni esposte al rischio e coinvolte nella sua gestione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- i singoli Amministratori;
- i ruoli, le funzioni e le strutture appartenenti a VALORE AMBIENTE SRL, deputate alla gestione e controllo del procedimento di gestione delle assunzioni.

Anche in considerazione dell'assenza di episodi pregressi significativi, ai fini della presente parte speciale il livello di rischio è stimato come “basso”.

3. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo, la società:

- ha vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 1;
- rispetta le disposizioni di Legge in materia di impiego di stranieri, favorendo la loro integrazione;
- esercita un adeguato controllo sul rispetto di tali disposizioni.

4. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- conoscere e rispettare le previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- conoscere e rispettare i regolamenti e le procedure adottati dalla società e pubblicate nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito internet;
- conoscere e rispettare ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

La società:

- si è dotata del regolamento interno denominato «*Regolamento assunzioni – criteri e modalità per il reclutamento del personale*» e ne rispetta le previsioni;
- nelle selezioni del personale, richiederà all'eventuale cittadino extracomunitario la produzione del permesso di soggiorno in corso di validità;
- predisporrà uno scadenziario dei permessi di soggiorno degli eventuali lavoratori extracomunitari;
- negli eventuali contratti di lavoro con cittadini extracomunitari, prevedrà che la scadenza del permesso di soggiorno, seguita dal suo mancato rinnovo, integra una causa automatica di risoluzione del rapporto di lavoro stesso;
- archiverà tutta la documentazione relativa all'assunzione degli eventuali lavoratori extracomunitari nei rispettivi fascicoli personali.

5. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza andrà tempestivamente notiziato:

- di situazioni che espongano la società ad un rischio di commissione dei reati menzionati al punto 1;
- degli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

S.I.A. – Società Intercomunale Ambiente srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 9 –

– Altri reati –

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°6 del 28.03.2018

1. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001 (in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento).	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>bis</i> 1 del D. Lgs. n. 231/2001.	4
3. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>quater</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	6
4. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>quater</i> 1 del D. Lgs. n. 231/2001.	7
5. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>quinqies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	8
6. Le fattispecie di cui all'art. 25- <i>terdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	9
7. Valutazione del rischio.	10
8. Logiche comportamentali di ordine generale.	11
9. Flussi informativi.	12

1. Le fattispecie di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 (in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento).

L'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

(omissis – cfr. parte speciale 4);

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, di interesse per la presente parte speciale, sono le seguenti:

- art. 473 cp (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni): *«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. □ || Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. □ || I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».*

- art. 474 cp (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi): *«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. || Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. || I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».*

2. Le fattispecie di cui all'art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

Le fattispecie menzionate dall'art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 513 cp (Turbata libertà dell'industria o del commercio): *«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00».*

- art. 513-bis cp (Illecita concorrenza con minaccia o violenza): *«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. || La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».*

- art. 514 cp (Frodi contro le industrie nazionali): *«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. || Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».*

- art. 515 cp (Frode nell'esercizio del commercio): *«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. || Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00».*

- art. 516 cp (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine): *«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze*

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00».

- art. 517 cp (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): *«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00».*

- art. 517-ter cp (Fabbricazione e commercio di beni realizzati □ usurpando titoli di proprietà industriale): *«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. □ || Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. □ || Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. || I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».*

- art. 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche □ o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): *«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. □ || Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. □ || Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. □ || I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».*

3. Le fattispecie di cui all'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999».

4. Le fattispecie di cui all'art. 25-quater1 del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

5. Le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale) così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

6. Le fattispecie di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-terdecies del D. Lgs. n. 231/2001 (Razzismo e xenofobia) così dispone:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

7. Valutazione del rischio.

Considerato il tipo di attività svolta dalla società, **non esiste un rischio di commissione dei reati menzionati ai punti 1, 2, 3 e 4.**

8. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

9. Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza andrà tempestivamente notiziato di eventuali situazioni che esponcano la società ad un rischio di commissione dei reati menzionati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.